

- **Chi è lo psicologo?**

La legge n. 56/89, disciplina la professione dello psicologo. Questa è definita come "**caratterizzata dall'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno, in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali, e alle comunità e comprensiva altresì delle attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito**" ed è riservata, a regime, ai laureati in psicologia i quali, dopo un tirocinio pratico, abbiano superato apposito esame di Stato e siano iscritti nell'albo professionale degli psicologi.

Per esercitare la **professione di psicologo** è necessario aver conseguito l'abilitazione all'esercizio mediante il superamento dell'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito Albo Professionale (Legge 18 febbraio 1989, n. 56.; D.M. 13 gennaio 1992, n. 240; D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328). Per poter accedere all'Esame di Stato è necessario essere in possesso della laurea in Psicologia (ante D.M. 509/99; classe 58/S; LM-51), oltre a un tirocinio della durata di un anno.

- **Chi è lo psicoterapeuta?**

Per quanto riguarda la psicoterapia, definibile come **trattamento e cura non farmacologica dei disturbi della psiche**, questa è stata regolamentata dall'articolo 3 della stessa legge n. 56/89 subordinandone, a regime, l'esercizio a due condizioni:

- 1) il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e chirurgia;
- 2) una specifica e ulteriore formazione professionale da acquisirsi "mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato DPR".

**Art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (G.U. n. 46 del 24 febbraio 1989, S.O.)**

Ordinamento della professione di psicologo:

L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica .

L'esercizio della psicoterapia è riservato agli psicologi e ai medici, iscritti ai rispettivi Albi professionali, che abbiano conseguito una specifica formazione professionale. In entrambi i casi, gli Albi professionali recano esplicita annotazione dell'esercizio di attività psicoterapeutica.

Quasi tutte le prestazioni rese dallo psicologo, e tutte quelle dello psicoterapeuta, sono prestazioni sanitarie: in quanto tali, esse sono dunque detraibili ai fini fiscali secondo la normativa vigente.

**(Fonte: MIUR)**